

# “Sostituzione” da comunicare al sindaco supplente

Il nuovo sindaco ha bisogno di tempi congrui per conoscere la situazione della società

/ Maurizio MEOLI

Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. [10759/2015](#), si sofferma su importanti profili in materia di **responsabilità dei sindaci**.

Prima di affrontare tali aspetti, peraltro, si esamina l'[art. 652](#) c.p.p. Ai sensi di tale disposizione, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha **efficacia di giudicato**, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile.

La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata nel **giudizio abbreviato** se la parte civile ha **accettato il rito**. Il Tribunale di Milano sottolinea come la norma presupponga che la parte civile (nella specie il fallimento) abbia accettato il giudizio abbreviato: dove l'accettazione implica un atto processuale consapevole risultante da una dichiarazione espressa in tal senso ovvero dall'essere intervenuta la costituzione di parte civile dopo l'ordinanza che quel giudizio (abbreviato) abbia disposto. In assenza di tali condizioni, la sentenza pronunciata dal GUP va apprezzata in sede civile come qualsiasi altro elemento di prova documentale.

In presenza di una situazione di incapacità della società di far fronte alle proprie obbligazioni correnti (quali pagamenti di ritenute d'imposta, di contributi previdenziali e di debiti verso fornitori), è da reputarsi condotta **gravemente imprudente**, e fonte di responsabilità degli amministratori, il ricorso – in luogo della richiesta di versamenti ai soci ovvero della cessazione di ogni operatività – al credito bancario facendo leva su bilanci inveritieri e sulla presentazione di fatturazioni false, con conseguente aggravamento del dissesto e fallimento della società. Il danno per tal via arrecato al patrimonio sociale (ed ai creditori interessati alla sua conservazione) non va identificato nell'importo complessivo anche in linea capitale dei finanziamenti bancari ricevuti. Deve, infatti, presumersi che la liquidità sia stata utilizzata per far fronte alle esigenze della società. Esso è da individuare nella differenza tra quanto ricevuto dalle banche e quanto la società ha restituito (o avrebbe dovuto restituire) in sovrappiù alle banche finanziatrici in termini di spese, commissioni

e interessi corrispettivi e di mora.

Di tale danno devono rispondere anche i **sindaci** (incaricati, nella specie, sia del controllo sulla gestione che della revisione legale) ove questi – avvedutisi dell'insostenibilità finanziaria dell'indebitamento verso le banche, così come della gravità degli inadempimenti degli obblighi della società – omettano non solo di azionare gli strumenti di tutela loro consentiti dall'ordinamento ([artt. 2403-bis](#), [2406](#) e [2409](#) c.c.), ma anche di sollevare rilievi nelle **relazioni ai bilanci** d'esercizio; così contravvenendo ai propri doveri di controllo contabile e sulla gestione e contribuendo all'aggravamento del dissesto.

Per poter estendere tale responsabilità al **sindaco supplente**, peraltro, a prescindere dalla correttezza o meno, in diritto, della tesi del suo subentro automatico al momento del venir meno del sindaco effettivo, rileva se, e in che misura, lo stesso sia stato messo in grado di esercitare i poteri propri della carica ovvero se abbia mai effettivamente esercitato in concreto le funzioni di controllo. Risulta, quindi, onere del fallimento dimostrare come ad esso sia stato ufficialmente **comunicato il subentro** (cfr. la norma di comportamento del Collegio sindacale CNDCEC n. [1.6](#)) e che in tale veste lo stesso sia stato convocato alle riunioni del Collegio (convocazione che non è lecito desumere dal fatto che gli altri sindaci presenti indichino come “giustificata”, senza ulteriore specificazione, la sua assenza). Ove dovesse mancare la prova di tali elementi, poi, appare insufficiente, ai fini dell'estensione della responsabilità in questione, il fatto che il sindaco supplente abbia preso parte all'assemblea di approvazione del bilancio nella quale si è proceduto anche alla nomina del nuovo Collegio sindacale. Ciò in quanto a tale fugace apparizione non può riconoscersi alcun concreto apporto causale agli illeciti omissivi addebitatigli.

Quanto al **sindaco di nuova nomina**, infine, occorre considerare come esso necessiti di un **tempo congruo** per poter prendere adeguata contezza della situazione (nel caso di specie, complessa) della società, per poi eventualmente suggerire, nel dibattito con gli altri membri dell'organo di controllo, le iniziative da intraprendere. Nel caso in cui il nuovo sindaco è nominato alla fine di aprile in una società che tre mesi più tardi entra in fase liquidatoria e che, poco tempo dopo, richiede il fallimento in proprio, deve ritenersi che lo stesso, pur tenendo una condotta diligente, non avrebbe potuto in concreto evitare il consolidarsi dei danni già provocati (anche) dall'inerzia dei sindaci precedenti, né prevenire l'epilogo fallimentare.